

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI ESTERI (III):

In sede referente Pag. 1

GIUSTIZIA (IV):

Elezioni dei Vicepresidenti e dei Segretari » 2

FINANZE E TESORO (VI):

In sede referente » 3

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente » 4

INDUSTRIA (XII):

In sede referente » 6

CONVOCAZIONI:

Giovedì 29 luglio 1976.

Finanze e tesoro (VI) Pag. 7

Igiene e sanità (XIV) » 7

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1976, ORE 11. —
Presidenza del Presidente CARLO RUSSO. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri, Granelli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (*Parere della V Commissione*) (48).

(Esame).

Il relatore Salvi ricorda che nel 1971 con la legge n. 1222 si era data veste organica alla nostra politica di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo. Quella legge aveva carattere innovativo e si è dimostrata molto utile ma oggi se ne deve lamentare il superamento a seguito dei mutamenti intervenuti nella situazione internazionale in questi ultimi cinque anni. La legge n. 1222 era stata integrata nei suoi finanziamenti con la legge 19 maggio 1975, n. 195, e viene ora ulteriormente integrata con sette miliardi per l'anno in corso stanziati dal decreto-legge all'ordine del giorno. Resta però intatto il problema di una riforma organica di tutto il settore della cooperazione. I due provvedimenti di

legge organici, uno di iniziativa governativa e l'altro di iniziativa parlamentare, presentati sull'argomento nei mesi scorsi non hanno potuto completare l'iter legislativo per l'anticipato scioglimento del Parlamento. L'auspicio è che essi siano ripresentati al più presto e in questa prospettiva invita la Commissione ad approvare la conversione del decreto-legge in esame.

Il deputato Cardia annuncia il voto favorevole del gruppo comunista, suggerito più che altro da ragioni di necessità non potendosi lasciare senza finanziamenti il settore della cooperazione tecnica. Il problema importante resta però quello di una modifica sostanziale della normativa della legge n. 1222 e al riguardo è auspicabile che il Governo ripresenti sollecitamente il disegno di legge che era stato depositato alla Camera allo scadere della legislatura, ponendo così termine ad una tendenza che si sta manifestando in seno al Ministero degli esteri di andare avanti in questo settore con semplici leggi di rifinanziamento, nel timore forse che una riforma della cooperazione tocchi inveterate abitudini. Anche la proposta di legge democristiana della passata legislatura dovrebbe essere ripresentata affrontandosi così globalmente il discorso che, a suo avviso, potrebbe portare, come già è avvenuto in Francia e nella Germania federale, alla creazione di un apposito ministero per la cooperazione internazionale che, tra l'altro, assorba le competenze dell'attuale dicastero per il commercio con l'estero. In questi ultimi anni le richieste e le esigenze dei paesi del cosiddetto terzo mondo sono state più volte espresse in conferenze internazionali e in documenti vari e di esse l'Italia deve tener conto nel riformare i suoi metodi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. È auspicabile infine che la Commissione esteri dia un rapido avvio alla indagine conoscitiva già deliberata nella precedente legislatura concernente la parte economica della nostra politica internazionale. Le reticenze e gli ostacoli sin qui esistenti devono essere messi da parte.

Il deputato Pisoni, nell'annunciare il suo voto favorevole al provvedimento in esame, ricorda che anche in seno al Parlamento europeo è stato più volte affrontato il tema della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in quella sede è stato auspicato un maggior coordinamento tra la politica della CEE e le politiche nazionali

del settore. Questo auspicio dovrebbe esser tenuto presente al momento della riforma della nostra normativa sulla cooperazione.

Il Sottosegretario Granelli ricorda che allo scadere della precedente legislatura il Parlamento invitò il Governo a rifinanziare per l'anno in corso la legge n. 1222 nella impossibilità materiale di riformare la normativa sulla cooperazione. Questo invito è stato tenuto presente dal Governo che ha emanato il decreto-legge in esame, il quale ovviamente non tocca il discorso, che dovrà essere ripreso al più presto, di una revisione sostanziale della nostra cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Questi sono l'auspicio e gli intendimenti del Governo e di essi soltanto il deputato Cardia dovrebbe tenere conto nelle sue valutazioni sull'operato dell'Amministrazione.

La Commissione approva quindi il disegno di legge che consta di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, e, nell'invitare il relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, delibera di chiedere a quest'ultima l'autorizzazione alla relazione orale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

GIUSTIZIA (IV)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1976, ORE 10. —
Presidenza del Presidente MISASI.

ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E SEGRETARI.

Il Presidente, nel ringraziare la Commissione per la fiducia accordatagli, rivolge un particolare saluto ai deputati neo eletti ed ai colleghi che ritornano in questa legislatura, sottolineando che la Commissione sarà chiamata, come d'altronde nella passata legislatura, ad affrontare o sviluppare molti gravosi problemi continuamente emergenti dal tessuto sociale. Indica quindi la votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari. Risultano eletti: Vicepresidenti i deputati Spagnoli e Sabbalini e Segretari i deputati Felisetti e Pontello.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

FINANZE E TESORO (VI)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1976, ORE 18. — *Presidenza del Presidente D'ALEMA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente D'Alema comunica che il Ministro delle finanze ha trasmesso in data 28 giugno 1976 al Presidente della Camera i volumi concernenti le entrate esattoriali relative alla riscossione delle imposte sui redditi degli anni 1974 e 1975.

Tali documenti, trasmessi dal Presidente della Camera alla Presidenza della VI Commissione, sono depositati presso la Commissione stessa a disposizione dei Commissari.

IN SEDE REFERENTE**Disegno di legge:**

Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976 (84).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore Pavone riferisce sui lavori svolti dal Comitato ristretto a nome del quale presenta ed illustra i seguenti emendamenti:

L'articolo 1 del decreto-legge è sostituito dal seguente.

« La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonché dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.

Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta li-

bera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.

Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ».

Al disegno di conversione aggiungere il seguente articolo:

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Il deputato Santagati dichiara di essere favorevole all'ampliamento dei termini di sospensione: manifesta obiezioni alla dizione del terzo comma dell'emendamento del Comitato ristretto all'articolo 1 del decreto, in quanto la natura perentoria di tale disposizione limita la portata dei primi due commi. Preannuncia in proposito il seguente emendamento:

« Sostituire il terzo comma con il seguente: »

Per fruire della automatica applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti, entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale, o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono tenuti a dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste dai primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate ».

Chiede inoltre chiarimenti sulla portata dell'articolo che elimina la *vacatio legis*.

Il deputato Spaventa osserva che gli emendamenti del Comitato ristretto prendono realisticamente atto dei tempi della emergenza sospensiva. Chiede al Governo quali siano le conseguenze in termini di cassa 1976 e 1977 della proposta estensione temporale della sospensione delle riscossioni. Ritiene che il dato debba essere al più presto quantificato per valutare le ripercussioni della norma sulle entrate di cassa del Tesoro.

Il Presidente D'Alema, consentendo col deputato Spaventa, dichiara che la Commissione avverte l'esigenza di tempestive informazioni da parte del Governo in ordine ai flussi finanziari. Nella precedente legislatura i Ministri delle finanze hanno dimostrato di essere sensibili alle richieste della Commissione; non così il Tesoro. Le comunicazioni al Presidente della Commissione dei dati provvisori del conto del Tesoro sono avare e fortemente aggregate. Si augura che il Governo non attenda la scadenza del termine del 31 gennaio 1977, previsto dalla legge, per informare tempestivamente la Commissione sui dati essenziali al corretto svolgimento dei compiti di controllo attribuiti alla sua competenza.

Il deputato Rubbi Emilio chiede chiarimenti al Governo circa i termini di comunicazione all'esattore previsti dall'emendamento rispetto a quelli previsti dal decreto.

Il deputato Mannino sottolinea sia l'importanza pratica del disposto del terzo comma dell'emendamento del Comitato ristretto sia l'opportunità politica dell'estensione dei termini di sospensione adottata con l'intero emendamento.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Pandolfi dichiara che il Governo accoglie gli emendamenti elaborati dal Comitato ristretto e chiarisce la portata delle singole disposizioni. Il Governo è disponibile per quei miglioramenti del testo utili a chiarire ulteriormente la portata della norma, ma ritiene si sia fatto il massimo sforzo. Non può accogliere il subemendamento Santagati che introdurrebbe un concetto distintivo fra procedure automatiche e non automatiche per l'applicazione della normativa.

Replicando al deputato Spaventa dichiara che le conseguenze della pronuncia della Corte e della necessaria ed emergente sospensione di termini per le riscossioni, sono, in termini di cassa, rilevanti per l'esercizio 1976: non dispera possano essere evitate o contenute per il 1977.

Rispondendo alle osservazioni del Presidente, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi, dichiara, per quanto concerne l'entrata, che il Governo rimane a disposizione della Commissione, come nella precedente legislatura, per fornire tutte le informazioni che verranno richieste. Si farà carico di riferire al Governo le osservazioni mosse dal Presidente per quanto concerne il Tesoro.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti.

Dopo aver respinto il subemendamento Santagati sopra riferito (e dopo una dichiarazione di voto del deputato Santagati che ribadisce la contrarietà alla disposizione adottata con il terzo comma dell'emendamento stesso) la Commissione approva, votando per divisione, i singoli commi dell'emendamento del Comitato ristretto sostitutivo dell'articolo 1 del decreto.

Approva inoltre l'articolo aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto al disegno di conversione, sopra riferito, ed inteso ad eliminare la *vacatio legis* e conferisce al relatore Pavone mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea che ha già autorizzato la relazione orale.

Il Presidente D'Alema si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1976, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente PEGGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato agli interni Scardaccione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, concernente norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (92).

(Esame).

Il relatore Padula sottolinea come il decreto-legge in esame si caratterizzi essenzialmente per la quantificazione straordinaria ed eccezionale delle indennità di esproprio ivi previste, finalizzata ad agevolare ed accelerare al massimo le procedure occorrenti a far fronte alle disastrose conseguenze del sisma del maggio scorso, all'uopo derogando ad alcuni criteri stabiliti dalla legge n. 865 del 1971 — di cui restano per altro fermi i principi fondamentali — per adeguare gli indennizzi alla peculiare realtà economico-sociale delle zone danneggiate. Detto provvedimento trae origine da una legge regionale già rinviata dal com-

petente organo governativo a motivo del suo contrasto con principi fondamentali sanciti dal legislatore statale ma il cui contenuto, stante l'urgenza di provvedere, è stato ritenuto meritevole di recepimento da parte dello stesso Governo nel provvedimento in esame.

Dopo aver illustrato analiticamente l'incidenza quantitativa dei coefficienti stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge sull'ammontare dell'indennità di espropriazione in rapporto ai vari tipi di aree e alla loro diversa ubicazione ed aver sottolineato l'ambito limitato del provvedimento, non estensibile a strutture diverse dagli insediamenti residenziali e produttivi e relativi servizi, si sofferma su alcuni punti dell'articolo a suo avviso suscettibili di modificazioni. In particolare, per ciò che riguarda l'articolo 4, occorrerebbe prevedere che una quota dell'indennizzo per occupazione temporanea e d'urgenza fosse devoluta al proprietario coltivatore diretto, al colono ecc. — analogamente a quanto invece stabilito per tali ipotesi dall'articolo precedente in caso di espropriazione — preannunciando la presentazione di un apposito emendamento. Altro suo emendamento riguarderà la subordinazione ad apposita autorizzazione dell'esecuzione in proprio del ripristino da parte del proprietario, prevista dall'ultima parte dell'articolo in esame.

Conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento con una eventuale ulteriore modifica che ne delimiti congruamente nel tempo l'operatività conformemente ad analoghi precedenti legislativi e ricordando che esso si colloca validamente nella linea indicata a suo tempo dalla Commissione, cui il Governo ha aderito, per una revisione costituzionalmente corretta dei meccanismi espropriativi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il deputato Baracetti sottolinea l'atteggiamento non ostile del gruppo comunista nei riguardi del provvedimento in esame non tanto per il suo contenuto, che anzi auspica potrà essere modificato, quanto per la urgente necessità di dare entro il prossimo mese di settembre un tetto alle decine di migliaia di sinistrati delle tendopoli friulane e di avviare la ricostruzione dei paesi e la riattivazione dei servizi sociali. Una prima critica di merito riguarda l'avvenuto rinvio della legge regionale — riprodotta dal decreto — con pretestuose motivazioni che non sono state fatte valere in occasione di pre-

cedenti analoghi provvedimenti di altre regioni. Inoltre, senza intaccare, con il pretesto del contenzioso, i meccanismi della legge n. 865, si sarebbe potuto ricorrere a misure ben diverse da quelle indicate dall'articolo 3 del decreto, chiaramente peggiorative della vigente disciplina. Occorrerà poi che il Governo emani entro i prossimi giorni il decreto per la delimitazione delle zone sismiche, visto che la regione ha già ormai fatto la sua parte pur con scelte criticabili, come l'esclusione da tali zone del comune di Pordenone. Urgente è inoltre la messa in cantiere della nuova legge di solidarietà nazionale, che preveda la compartecipazione del centro e della periferia alla gestione dei fondi, secondo una nuova visione che superi inammissibili discriminazioni politiche e assurdi accentramenti. In ogni caso, infine, sarà indispensabile procedere all'urgente accertamento dei danni, ovviando alle lungaggini finora frapposte dalle autorità centrali e dalla maggioranza di governo regionale.

Il deputato Todros manifesta alcune perplessità sul contenuto del provvedimento che, anche se mantiene in vita i principi fondamentali della legge n. 865, di fatto vi deroga ampiamente per quanto attiene le indennità di esproprio. La Commissione già nella scorsa legislatura aveva riconosciuto l'esistenza di un problema di revisione della legge indicata che andasse incontro alle giuste aspettative dei coltivatori diretti, dei fittavoli, eccetera, facendo dell'agricoltura uno degli aspetti dell'uso dei suoli da privilegiare e comprimendo invece la rendita parassitaria sulle aree edificabili. Purtroppo a questi problemi non si è ancora potuto dare una risposta e si è così dovuto ricorrere volta per volta a deroghe della legge n. 865 come quelle disposte dal provvedimento in esame. Il fatto è che nelle zone del Friuli colpite dal sisma la piccola proprietà ha carattere non parassitario ma di tessuto connettivo portante, per cui gli interventi a suo favore avrebbero potuto avere natura meno contraddittoria di quelli disposti dal decreto. Basti considerare che, mentre l'articolo 1 modifica la legge citata, l'articolo 2 ne rappresenta una puntuale applicazione, con il risultato che questa così come altre incongruenze (vedi ad esempio la mancata indicazione del coltivatore diretto nell'articolo 3) finiranno per rendere il decreto stesso di difficile e litigiosa applicazione. Altro rimedio avrebbe potuto consistere nel decentramento a commissioni re-

gionali delle valutazioni dell'UTE, nell'accelerare le procedure di esproprio delegando ai comuni e mettendo in moto meccanismi di incentivazione e rilancio del processo produttivo.

Per queste contraddittorietà e per l'inadeguatezza del provvedimento, che si augura sia l'ultima espressione di un modo ormai superato di affrontare questi problemi, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti e l'astensione del gruppo comunista.

Il sottosegretario Scardaccione, dopo aver sottolineato la tempestività dell'azione del Governo e condiviso alcune esigenze sollevate nel dibattito, assicura che il decreto di delimitazione delle aree sarà emanato al più presto secondo le indicazioni fornite dalla regione nella propria competenza.

Il deputato Migliarini fa osservare che tale competenza non esclude interventi del Governo intesi a correggere eventuali errori degli organi regionali, come quello della esclusione del comune di Pordenone.

Il deputato Cuffaro ricorda che la regione avrebbe dovuto essere il fulcro dell'opera di ricostruzione e tale dovrebbe rimanere anche ai fini degli adempimenti degli organi centrali, secondo rapporti di preventiva, proficua collaborazione.

Il sottosegretario Scardaccione assicura che il Governo, in sede di emanazione del citato decreto, si darà carico di tutte queste esigenze.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge. All'articolo 1 è approvato un emendamento del relatore inteso a precisare l'ambito della deroga apportata alla legge n. 865 e un emendamento aggiuntivo del deputato Todros tendente a limitare a sette anni la operatività del provvedimento. All'articolo 2 è quindi approvato un emendamento formale del relatore, mentre all'articolo 3, dopo ampio dibattito in cui intervengono lo stesso relatore e i deputati De Cinque, Todros e Giglia, è approvato un emendamento del predetto deputato Todros inteso a portare al 50 per cento la misura del riparto dell'indennità tra i soggetti ivi previsti. All'articolo 4 sono infine approvati due emendamenti del relatore intesi, rispettivamente, a prevedere l'ipotesi di corresponsione diretta al fittavolo, eccetera, di metà dell'indennità in caso di coltivazione che duri almeno un anno dall'esproprio ed a subordinare ad apposita autorizzazio-

ne l'esecuzione delle opere di ripristino da parte del proprietario.

La Commissione, infine, a maggioranza, approva l'articolo unico del disegno di legge, dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il comitato dei nove.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI.

Il Presidente Peggio, ricordando alcune proposte emerse in seno all'Ufficio di presidenza nella riunione informale di ieri, prospetta l'opportunità che una delegazione della Commissione visiti le zone del Friuli colpite dal sisma anche per verificare lo stato degli interventi e le necessità in opportuni incontri con i rappresentanti degli enti locali e con le popolazioni.

Dopo interventi dei deputati Ciuffini, Padula, Pinto, Giglia e Todros, su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare la definizione della questione ad una prossima seduta dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Il Presidente prospetta infine l'opportunità, secondo altra indicazione già emersa nella citata riunione dell'Ufficio di presidenza, che in seno alla Commissione sia istituito un apposito Comitato permanente per il controllo dello stato di attuazione delle leggi per l'edilizia. Dopo ampio dibattito in cui intervengono i deputati Padula, Porcellana, Rocelli e Fanti e il Sottosegretario Scardaccione, la Commissione, su proposta del Presidente, delibera di rinviare la definizione della questione a una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti di gruppo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1976 ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente FORTUNA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Cristofori.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente «Attuazione delle

direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura» (47).

(Esame).

Il relatore Cuminetti riferisce favorevolmente sul provvedimento in esame, inteso a dare esecuzione a due direttive comunitarie emanate nel dicembre 1974 per la normalizzazione e il riavvicinamento della normativa vigente nei paesi membri in materia di contenitori di taluni liquidi alimentari. Dopo aver sottolineato che il decreto-legge in discussione non assume carattere restrittivo nei confronti delle industrie del settore e non presenta difformità alcuna rispetto alle direttive comunitarie, raccomanda alla Commissione di pronunciarsi con sollecitudine in senso favorevole al relativo disegno di legge di conversione.

Il deputato Rossi di Montelera rileva che il provvedimento contiene una omissione che, pur rivestendo carattere formale, potrebbe avere gravi conseguenze: riterrebbe quindi auspicabile l'introduzione di una modifica al testo dell'articolo 4 del decreto-legge al fine di ribadire l'obbligo di apporre sui contenitori di taluni prodotti il contrassegno di Stato in assenza del quale gli stessi non potrebbero circolare nel territorio dello Stato.

Dopo un breve intervento del deputato Pugno, il deputato Niccoli preannuncia la astensione del gruppo comunista, sottolineando tuttavia come ancora una volta si debbano registrare in materia di adempimenti di obblighi comunitari ingiustificati ritardi che successivamente impongono al Governo di ricorrere al censurabile metodo della decretazione di urgenza.

Il deputato Moro Paolo, dopo aver sottolineato la necessità di maggiori controlli sanitari sui contenitori, esprime talune perplessità circa le disposizioni contenute dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge, preannunciando a tal fine la presentazione in Assemblea di appositi emendamenti, uno dei quali concernente il problema sollevato dal deputato Rossi di Montelera.

Dopo una breve replica del relatore Cuminetti, il sottosegretario di Stato Cristofori assicura che le industrie operanti nel settore hanno già provveduto ad adeguare le loro strutture produttive alle esigenze connesse all'emanazione delle direttive co-

munitarie. Quanto agli emendamenti preannunciati, pur non avendo obiezioni di principio, si riserva di vagliarne il contenuto sotto il profilo tecnico.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea, che ha già autorizzato la relazione orale.

Il Presidente avverte che il Comitato dei nove è formato, oltre che da lui stesso e dal relatore Cuminetti, dai deputati Borromeo D'Adda, Cacciari, Citaristi, Gottardo, Longo Pietro, Moro Paolo, Niccoli e Pugno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,00.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

Giovedì 29 luglio, ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA')

Giovedì 29 luglio, ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Giovedì 29 luglio, ore 12.

Prime informazioni del Ministro della sanità sulla situazione determinatasi per lo sprigionamento di una nube tossica dalla fabbrica ICMESA di Meda Seveso (Ex articolo 143, terzo comma del Regolamento).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.